

Associazione Estetica
senza Frontiere
ESTETICA ONCOLOGICA



STATUTO

ASSOCIAZIONE ESTETICA SENZA FRONTIERE

Art. 1 Nome

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata:

ESTETICA SENZA FRONTIERE

Art. 2 Sede

L'associazione ha la sua sede a Locarno (Canton Ticino, Confederazione Svizzera).

Art. 3 Ragione sociale, finalità e scopo

ESF agisce a scopo benefico, apolitico e aconfessionale, senza scopo di lucro (non-profit).

Il suo sostegno si rivolge alle persone indigenti con diagnosi di tumore, in cura e in follow up, in base ai farmaci assunti e relative tossicità cutanee. Per potere usufruire di queste prestazioni il cliente è tenuto alla compilazione del formulario di richiesta d'intervento.

L'associazione agisce sul territorio del Canton Ticino.

L'effetto dei trattamenti estetici aiutano a:

- a) **migliorare** la qualità di vita del paziente oncologico attraverso trattamenti dermoestetici certificati
- b) **preparare** e sorvegliare la pelle nel corso del trattamento farmacologico
- c) **alleviare** effetti dolorosi ed invalidanti e contrastare gli inestetismi che toccano anche la sfera sociale e psicologica della persona in terapia
- d) **trattare** la persona in terapia neoplastica con prodotti e protocolli certificati e scientificamente approvati, contribuendo a prevenire e supportare la pelle in caso di:
 - xerosi
 - eruzione maculo papulare
 - fotosensibilizzazione
 - eritema da irraggiamento
 - sindrome mano-piede
 - danni ungueali
 - ipercheratosi e placche cutanee
 - teleangectasie
 - prurito

STATUTO - ASSOCIAZIONE ESTETICA SENZA FRONTIERE

L'intervento dell'associazione supporta il paziente oncologico ad affrontare le cure farmacologiche preparando la pelle alleviando gli effetti dolorosi ed invalidanti che potrebbero verificarsi anche a lungo termine e per lunghi periodi di tempo. Il servizio comprende:

- a) **fornire** consulenza sulla dermocosmesi di autocura domiciliare e il loro utilizzo corretto
- b) **fornire** consulenza individuale e di gruppo, training informativi per persone in terapia
- c) **contribuire** economicamente alla formazione di nuove estetiste specialiste in estetica oncologica APEO
- d) **sostegno dermoestetico** erogato esclusivamente da personale specializzato in estetica oncologica APEO
- e) **collaborazioni** con altre figure specializzate in ambito oncologico o altre associazioni e team multidisciplinari
- f) **consegna** di un kit di autocura domiciliare a costo zero al cliente alla diagnosi della malattia
- g) **contributo** pari al 50% del costo totale per i prodotti di autocura domiciliare utilizzati per il proseguo delle cure

Per raggiungere gli scopi statuari l'Associazione è dotata di strutture operative, si avvale dell'attività di volontariato e di personale remunerate e collabora in modo coordinato con altre organizzazioni con scopo simile.

Art. 4 Finanziamento

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- contributi da donazioni e/o di privati, fondazioni, associazioni
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- contributi di organismi internazionali

Tutte le entrate finanziarie saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione

Art. 5 Soci

- a) Possono diventare soci tutte le persone fisiche o giuridiche che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e sono pronti a contribuire al loro perseguimento.
- b) Le richieste di adesione sono da inoltrare per scritto al presidente. Sull'ammissione dei membri decide il Comitato, che può negarla senza doverne fornire i motivi. Sull'ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea.
- c) La quota annuale ammonta al massimo a Fr. 50.-.
- d) L'appartenenza all'Associazione termina:
 - I. nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso
 - II. nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento

Art. 6 Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC)

Per il perseguimento della finalità, l'Associazione si finanzia grazie ai contributi dei donatori menzionato nelle risorse economiche e con eventuali ricavi delle sue attività extra accessorie (presenza durante manifestazioni, esposizioni, divulgazione).

Art. 7 Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione.
È esclusa la responsabilità personale del comitato e dei membri.

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato e i Membri
- c) l'Ufficio di revisione

Art. 9 Competenze dell'Assemblea

- a) nominare il Comitato in cui i membri possono essere rieletti
- b) approvare e modificare gli statuti
- c) verificare l'utilizzo economico reale
- d) approvare i conti annuali
- e) approvare descrizione progetto

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale è formata dall'insieme dei membri aderenti al **ESF** e rappresenta l'organo decisionale della stessa. Viene convocata per iscritto una volta all'anno con un preavviso di 20 giorni. La convocazione deve indicare l'elenco delle trattande.

Art. 11 Comitato

- a) Il Comitato si compone di un minimo di tre membri. Il Comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione. Ai fini del raggiungimento di tali scopi, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, in base di volontariato o se necessita con un adeguato compenso.
- b) Il Comitato delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. Il ruolo dell/a segretaria/o e del/la cassiere/a devono essere assunte da persone del Comitato.
- c) Il Comitato è responsabile della pianificazione, gestione e organizzazione dell'Associazione.
- d) Il Comitato decide sull'approvazione del formulario di richiesta d'intervento, richiesto dalla persona che rientra nello scopo e dove viene eseguita il trattamento
- e) Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede.
- f) Doveri dei membri dedicare fino a 4 ore mensili di lavoro volontario non remunerato con esonero per motivi seri o periodo di vacanza.
- g) Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.
- h) In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico.

STATUTO - ASSOCIAZIONE ESTETICA SENZA FRONTIERE

Art. 12 Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina due revisori dei conti o una persona giuridica, che controllano la contabilità dell'Associazione per ogni fine anno d'esercizio, redige ogni anno un rapporto destinato all'assemblea generale.

L'Organo di revisione è eletto per due anni d'esercizio e può essere rieletto. Una revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Art. 13 Diritto di firma

Il diritto di firma è composto da due firme: 1 firma del presidente + 1 firma di un membro di Comitato

Art. 14 Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
- b) Con lo scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità di beneficenza.
- c) È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art 15 Entrata in vigore


Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea generale del 07 settembre 2021 ed è entrato in vigore in questa data.


Locarno, 07 settembre 2021

Associazione **ESTETICA SENZA FRONTIERE**

Presidente:

Verbalista:


Emanuela Farris


Ivana Salidu